



PATTO D'INTEGRITA'

Oggetto: [•] - CIG [•]

tra

EUR S.p.A. (di seguito anche la “Società” o la “Stazione Appaltante”)

e

l'operatore economico “[•]” con sede legale in [•] C.A.P. [•], Via [•], iscritta alla Camera di Commercio di [•], Codice Fiscale [•] e partita I.V.A. n. [•], rappresentata da [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale nella sua dichiarata qualità di [•] della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale.

Premessa

L'art. 1, co. 17 della legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che “*il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti - in attuazione del citato art. 1, co. 17, della legge n. 190/2012 - predispongono e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di EUR S.p.A. prevede che “*In attuazione dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190/2012, EUR S.p.A. utilizza nelle procedure di affidamento apposito patto d'integrità. Nei relativi avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito è inserita la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto, se già stipulato (...). Tutte le imprese offerenti o invitate devono sottoscrivere il documento di cui sopra, pena l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. Il patto di integrità fa parte dei documenti allegati ai contratti*”.

Il patto di integrità sancisce un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di corruzione, infiltrazione mafiosa nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

A presidio di tali principi sono quindi posti una serie di obblighi il cui inadempimento può comportare, se attribuito agli operatori economici, l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento nonché l'estromissione dalle procedure di



affidamento ovvero, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di tutti i contratti pubblici, a prescindere dal valore degli stessi.

Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Stazione Appaltante e i soggetti affidatari di contratti pubblici, al fine di conformare il proprio agire ai principi di legalità, trasparenza e correttezza ed alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il patto si applica ai soggetti affidatari di appalti e concessioni, alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento e ai subappaltatori. In caso di consorzi e di raggruppamenti temporanei d'impresa gli obblighi derivanti dal Patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.

L'espressa accettazione del patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di appalti e concessioni e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati da EUR S.p.A. e dalle società da questa controllata.

Art. 2

(Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante)

1. L'operatore economico con l'accettazione del presente Patto si obbliga:
 - 1.1. a conformare la propria condotta ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e trasparenza;
 - 1.2. a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi economici o altre utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara e/o durante l'esecuzione del contratto;
 - 1.3. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione dei contratti pubblici, anche nei casi di richieste illecite da parte dei dipendenti di EUR S.p.A. e/o di società da questa controllata;
 - 1.4. a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza ed evitare ogni situazione di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
 - 1.5. a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 - 1.6. a dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute nei bandi/disciplinari/lettere di invito, predisposti dalla stazione appaltante;
 - 1.7. a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;



- 1.8. a rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non arrecare danni significativi all'ambiente;
 - 1.9. ad acquisire la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di svolgimento di lavori, servizi o forniture in subappalto e, più in particolare, per sub-affidamenti relativi alle seguenti prestazioni:
 - a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
 - c. noli a freddo di macchinari;
 - d. fornitura di ferro lavorato;
 - e. noli a caldo;
 - f. autotrasporto per conto terzi;
 - g. guardiania ai cantieri;
 - h. ristorazione, gestione delle mense e *catering*;
 - i. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
 - 1.10. a dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;
 - 1.11. a dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
 - 1.12. informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
 - 1.13. segnalare situazioni di conflitto di interessi, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale di EUR S.p.A. e della società da questa controllata che interviene nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva;
 - 1.14. non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, co. 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 - 1.15. comunicare ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria che dovesse intervenire nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto;
 - 1.16. evitare, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di EUR S.p.A., dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi, con i dipendenti della Società, con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi.
2. L'operatore economico dichiara:



- 2.1. di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante;
 - 2.2. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 2.3. di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli artt.2 e segg. della legge n.287/1990, l'art. 57, co. 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l'art. 95, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 36/2023;
 - 2.4. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
 - 2.5. di essere a conoscenza della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 231/2001 e di aver preso visione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, della parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico, predisposti da EUR S.p.A. e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
3. Con l'accettazione del presente Patto, l'operatore economico è consapevole che:
- 3.1. gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice Etico di EUR S.p.A. nonché del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di EUR S.p.A. si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con EUR S.p.A. e con la società da questa controllata;
 - 3.2. non possono essere offerti vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente di EUR S.p.A. e dalla società da questa controllata, relativamente al quale vigono le specifiche disposizioni del Codice Etico di EUR S.p.A.;
4. L'operatore economico ha, altresì, l'onere di pretendere, nelle fasi di esecuzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo anche da parte di eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, l'operatore economico si obbliga a inserire identiche clausole negli eventuali contratti con i subcontraenti e subappaltatori ed è consapevole che, in caso contrario, le autorizzazioni previste *ex lege* non saranno concesse.

Art. 3 (Obblighi della Stazione Appaltante)

EUR S.p.A., ai sensi dell'art. 16, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, adotta misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigila affinché gli adempimenti posti in essere siano rispettati.



La Stazione Appaltante, al fine di garantire l'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nelle varie fasi della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, si impegna ad attivare tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione dei suddetti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice Etico di EUR S.p.A.

Art. 4
(Violazione del Patto d'Integrità)

La violazione del Patto è dichiarata e adeguatamente motivata, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio all'operatore economico interessato.

Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art. 2, ove e come accertata con il procedimento di cui sopra, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, in base alla gravità della violazione accertata ed alla fase in cui la violazione è stata posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara ovvero - in alternativa - applicazione di una penale pari al 2% dell'importo posto a base di gara;
- revoca dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. ed incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, o superiore, in caso di maggior danno oltre che la segnalazione all'ANAC ed alle altre Autorità competenti.

La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo non determina l'applicazione delle sanzioni sopra riportate ma l'avvio di verifiche a cura della Società, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

La Stazione Appaltante terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto d'Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 95, co. 5 del d.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, l'operatore economico che rende dichiarazioni mendaci e/o fornisce atti falsi e/o contenenti dati non più corrispondenti a verità è altresì soggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 alle conseguenti responsabilità civili e penali.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o soggetti che collaborano con la Stazione Appaltante.



Art. 5

(Efficacia del Patto di Integrità)

Il patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative obbligazioni.

Il presente Patto d'Integrità è richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina o comunque firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, dal professionista ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Art. 6

(Foro Competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o esecuzione del presente Patto d'Integrità fra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Luogo e data: [•]

Il Legale Rappresentante/Professionista

Firmato digitalmente